

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE

N. 142 DEL 04/02/2022

OGGETTO

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA U.L.SS. 8 BERICA E LA FONDAZIONE BANCA DEGLI OCCHI DEL VENETO O.N.L.U.S. PER LA FORNITURA DI TESSUTI PER TRAPIANTO E CHIRURGIA OCULARE, E PER L'ESECUZIONE DI SERVIZI E COLTURE DI CELLULE STAMINALI DEL LIMBUS CORNEALE.
DURATA DAL 1/01/2022 AL 31/12/2024.

Proponente: DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI OSPEDALE DAO
Anno Proposta: 2022
Numero Proposta: 188/22

Il Direttore della Direzione Amministrativa di Ospedale riferisce che:

Con D.G.R.V. n. 4 del 06/03/2018 avente ad oggetto “*Rapporti tra Regione Veneto, Enti del SSR, Fondazione Banca degli Occhi del Veneto Onlus, Fondazione S.P.P., Consorzio Coris e Consorzio Arsenal*”, la Regione Veneto ha precisato che la Fondazione Banca degli Occhi del Veneto O.n.l.u.s. con sede legale in 30174 Venezia, Via Paccagnella, 11 è, ai sensi dell’articolo 4 della L. 301/1993 della D.G.R.V. n. 5528/1993, Centro di riferimento per gli innesti corneali regionali o interregionali e, ai sensi dell’articolo 15 della L. n. 91/1999 e della D.G.R.V. n. 3948/2000, struttura per la conservazione dei tessuti.

Con deliberazione del Direttore Generale n. 1607 del 28/11/2018, l’Azienda U.L.S.S. n. 8 “Berica” ha rinnovato con la Fondazione Banca degli Occhi del Veneto la convenzione per la fornitura di tessuti per trapianto e chirurgia oculare, servizi e colture di cellule staminali del *limbus* corneale, a valere per il triennio 2019-2021.

Considerato che la convenzione suddetta è prossima alla scadenza, con nota prot. 188202 del 22 ottobre c.a. in atti, la Fondazione ha trasmesso la bozza della nuova convenzione a valere per il triennio 2022/2024.

L’impegno di spesa previsto per la collaborazione con la Fondazione Banca degli Occhi del Veneto O.n.l.u.s. per il triennio 2022-2024 è stimato in complessivi ed onnicomprensivi € 300.000,00 pari a € 100.000,00 annui. Tale importo è stato calcolato sulla base della fatturazione ricevuta negli anni 2019-2020-2021 e posta a carico dei rispettivi bilanci sanitari anni 2019-2020-2021; CDEL 54.02.0000.64 conto regionale B.1.A.8.B) Altri beni e prodotti sanitari: altro.

Alla luce di quanto rappresentato, si propone di rinnovare con la Fondazione Banca degli Occhi del Veneto O.n.l.u.s. la convenzione per la fornitura di tessuti per trapianto e chirurgia oculare, servizi e colture di cellule staminali del *limbus* corneale, a valere per il triennio 2022-2024 secondo le modalità e alle condizioni riportate tutte nel testo allegato alla presente deliberazione, si cui costituisce parte integrante ed essenziale.

Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di approvare la convenzione tra l’Azienda U.L.S.S. 8 “Berica” e la Fondazione Banca degli Occhi del Veneto O.n.l.u.s. avente ad oggetto la fornitura di tessuti per trapianto e chirurgia oculare, servizi e colture di cellule staminali del *limbus* corneale, a valere per il triennio 2022-2024,

secondo le modalità e alle condizioni tutte riportate nel testo allegato alla presente per costituirne parte integrante (All.1);

2. di prendere atto dell'Atto di nomina a Responsabile esterno del trattamento dei dati di cui all'art. 28 del Regolamento UE 2016/679 della Fondazione Banca degli Occhi del Veneto O.n.l.u.s. da parte dell'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica" (All. 2);
3. di prendere atto degli allegati alla Convenzione di cui al punto 1 ovvero rispettivamente dell'Allegato Rimborsi Spesa (All. 3) e dell'Allegato Codice Etico della Fondazione (All. 4);
4. di prendere atto che la spesa preventivata per le prestazioni di cui alla convenzione tra l'Azienda U.L.SS. n. 8 "Berica" e la Fondazione Banca degli Occhi del Veneto O.n.l.u.s. è pari a € 100.000,00 annui, costo posto a carico dei rispettivi bilanci sanitari anno 2022-2023-2024; CDEL 54.02.0000.64 conto regionale B.1.A.8.B) Altri beni e prodotti sanitari: altro, per un totale complessivo nel triennio 2022-2024 pari ad € 300.000,00;
5. di incaricare la Direzione Amministrativa di Ospedale per ogni adempimento amministrativo conseguente;
6. di pubblicare la presente all'Albo dell'Ente e nel sito internet aziendale alla pagina "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI TESSUTI PER TRAPIANTO E

CHIRURGIA OCULARE, SERVIZI E COLTURE DI CELLULE

STAMINALI DEL LIMBUS CORNEALE

Tra

Fondazione Banca degli occhi del Veneto Onlus, - Centro Regionale di

Riferimento per gli Innesti Corneali e di Ricerca sulle Cellule Staminali Epiteliali,

Certificata dal Centro Nazionale Trapianti e da *Certiquality* (Sistema di Gestione per

la Qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015), Autorizzata dall’Agenzia

Italiana del Farmaco (N.aM-208/2017 – 01/12/2017), con sede in Zelarino –

Venezia, Via Paccagnella 11 – Padiglione Rama, c.f. 02320670272 – p.i.

03068370273, rappresentata, per questo atto, dal Direttore Medico, Dott. Diego

Ponzin, di seguito denominata “Fondazione”

e

L'Azienda U.L.SS. n. 8 “Berica”, con sede in Viale F. Rodolfi n. 37 CAP 36100

Vicenza (VI), codice fiscale e partita IVA 02441500242, legalmente rappresentata

dal Dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina, nella qualità di Direttore Generale, di

seguito denominata “Azienda U.L.SS.”,

PREMESSO CHE:

- Con D.G.R.V. n. 4 del 06/03/2018 avente ad oggetto “*Rapporti tra Regione*

Veneto, Enti del SSR, Fondazione Banca degli Occhi del Veneto Onlus,

Fondazione S.P.P., Consorzio Coris e Consorzio Arsenal”, la Regione

Veneto ha precisato che la Fondazione è, ai sensi dell’articolo 4 della L.

301/1993 della D.G.R.V. N. 5528/1993, centro di riferimento per gli innesti

corneali regionali o interregionali e, ai sensi dell’articolo 15 della L. n.

	91/1999 e della D.G.R.V. N. 3948/2000, struttura per la conservazione dei	
	tessuti;	
	- Con deliberazione del Direttore Generale n. 1607 del 28/11/2018, l’Azienda	
	U.L.SS. ha rinnovato con la Fondazione Banca degli Occhi del Veneto la	
	convenzione per la fornitura di tessuti per trapianto e chirurgia oculare,	
	servizi e colture di cellule staminali del <i>limbus</i> corneale, a valere per il	
	triennio 2019-2021;	
	- Considerato che la convezione suddetta è prossima alla scadenza, con nota	
	Prot. 188202 del 22/10/2021 in atti, la Fondazione ha trasmesso la bozza	
	della nuova convenzione a valere per il triennio 2022/2024;	
	- Posto che l’Azienda U.L.SS. intende aderire al rinnovo della Convenzione	
	così come proposta dalla Fondazione;	
	Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:	
	-Art. 1 - Oggetto	
	La presente convenzione prevede la fornitura di tessuti per trapianto e chirurgia	
	oculare, servizi e colture di cellule staminali del <i>limbus</i> corneale, in accordo con la	
	normativa vigente e il Codice Etico di Fondazione.	
	-Art. 2 – Procedura.	
	Tessuti per trapianto, chirurgia oculare e servizi. La richiesta della cornea e dei	
	tessuti per chirurgia oculare elettiva deve essere inoltrata secondo le modalità	
	indicate dalle procedure della Fondazione, e accompagnata dall’autorizzazione	
	scritta comprovante l’impegno al sostegno economico da parte della propria	
	Amministrazione. <i>Solo per le Pubbliche Amministrazioni, la richiesta dovrà</i>	
	<i>obbligatoriamente essere accompagnata dall’ordine elettronico trasmesso</i>	
	<i>mediante Nodo Smistamento Ordini (NSO), come previsto dalla Legge di bilancio</i>	

2018, decreto legge 7 dicembre 2018 del Ministero dell'economia e della finanza e

successivi. Se previsto, deve essere accompagnata anche dall'autorizzazione del proprio Centro Regionale di Riferimento (vedi "Linee guida per il prelievo, la processazione e la distribuzione di tessuti a scopo di trapianto" – Documento tecnico della Consulta tecnica Permanente per i trapianti e del Centro Nazionale dei Trapianti).

Colture di cellule staminali limbari. La richiesta di preparazione del medicinale per terapie avanzate dovrà essere inoltrata conformemente alle disposizioni e alla documentazione fornita da Fondazione, come da accordo tecnico di fornitura, nel quale saranno definite le responsabilità di ciascuna parte. Le colture di cellule staminali epiteliali limbari saranno accompagnate dalla certificazione della Persona Qualificata di Fondazione attestante l' idoneità del preparato.

-Art. 3 - Impegni delle parti.

Tessuti per trapianto, chirurgia oculare e servizi. La Fondazione si impegna a inviare, su richiesta del chirurgo oftalmologo di Codesta Azienda U.L.SS., cornee idonee al trapianto, altri tessuti e servizi per chirurgia oculare.

I tessuti provengono da donazioni ai sensi della vigente normativa italiana sui trapianti e sono distribuiti da Fondazione nei limiti della disponibilità, secondo criteri equi e trasparenti, senza distinzione di genere, religione, appartenenza nazionale, credo, colore, in accordo con le proprie procedure operative, le linee guida del Centro Nazionale Trapianti, le norme italiane ed europee.

I tessuti sono accompagnati dalla certificazione attestante l' idoneità all' utilizzo e comprovante l' avvenuta selezione del donatore, volta a ridurre il rischio di patologie trasmissibili mediante il trapianto.

Ai fini della tracciabilità, una volta eseguito l'intervento, il chirurgo dovrà compilare e inviare la "scheda utilizzo" che attesta l'uso del tessuto, contiene i dati del paziente ed eventuali notizie relative a complicanze, eventi o reazioni avverse gravi.

Colture di cellule staminali limbari. La Fondazione si impegna, in accordo con il chirurgo oftalmologo dell'Azienda U.L.SS., ad effettuare l'amplificazione *in vitro* di cellule staminali epiteliali limbari fornite da quest'ultima nel rispetto delle normative vigenti in materia di medicinali per terapie avanzate preparati su base non ripetitiva (Decreto del Ministro della Salute 16 gennaio 2015).

-Art. 4 - Oneri.

Rimborsi

- Relativamente al rimborso per le spese associate a tessuti e servizi forniti dalla Fondazione si rimanda all'allegato 1 della presente convenzione.
- La Fondazione si riserva di aggiornare l'entità dei rimborsi di cui al presente articolo.
- Per il rimborso relativo alla fornitura di colture di cellule staminali epiteliali limbari destinate al trapianto verrà applicata l'importo corrispondente alla "Tariffa Unica Convenzionale per le prestazioni di assistenza ospedaliera associata al DRG 42", approvato dalla Conferenza dei presidenti e degli Assessori alla Sanità delle Regioni e delle Province Autonome, e definito nel documento "Accordo Interregionale per la Compensazione della Mobilità Sanitaria" vigente per l'anno di riferimento. Non saranno oggetto di riaddebito le spese di trasporto dalla Fondazione all'azienda U.L.SS. e viceversa. Per eventuali servizi forniti riguardanti l'arruolamento del paziente e il *follow up* successivo al trapianto verranno applicati i rimborsi riportati in allegato 1 della presente convenzione.

Spese accessorie

Le spese bancarie rimangono a carico dell'ordinante e la Fondazione si riserva di procedere al riaddebito delle stesse.

- Le spese di trasporto dei tessuti, e di eventuale materiale per valutazioni citologiche, istologiche e microbiologiche, sono a carico della Fondazione, ad eccezione delle situazioni che richiedono il ritiro in aeroporto da parte di personale ospedaliero o corriere locale.

- Le richieste motivate da ragioni di urgenza (condizione clinica grave) o di emergenza (mancato rispetto del preavviso di richiesta) saranno oggetto di un rimborso aggiuntivo per i costi relativi agli adempimenti normativi, di logistica e gestione straordinaria della richiesta.

L'Azienda U.L.S.S. si impegna a evadere i rimborsi dovuti alla Fondazione entro 30 giorni dalla data della fattura emessa da parte della Fondazione. In caso di ritardato o mancato pagamento, decorreranno gli interessi di mora da calcolare nella misura del saggio legale.

-Art. 5 – Gestione della Convenzione.

Ogni comunicazione tra le parti e riguardante la presente Convenzione dovrà essere indirizzata come segue:

- aspetti clinici, controversie e Codice Etico:

Azienda U.L.S.S. 8 Berica	Fondazione Banca degli Occhi del Veneto Onlus
Dott. Roberto Cian – UOC Oculistica Vicenza	Dotto. Diego Ponzin – Direttore Medico
Tel. + 39 0444 757470	Tel. + 39 041 965 6400 fax + 39 041 965 6401
Email: segreteria.oculistica@aulss8.veneto.it	e-mail: diego.ponzin@fbov.it
Dott.ssa Sandra Radin – UOC Oculistica	
Montecchio Maggiore	

Tel. + 39 0444 708393

email: oculistica@aulss8.veneto.it

- Programmazione degli interventi, distribuzione di tessuti:

Azienda U.L.SS. 8 Berica

Fondazione Banca degli occhi del Veneto Onlus

Sig.ra Arianna Comparin – UOC Oculistica

Dott. Carlo Griffoni – Direttore di Gestione

Vicenza Tel. + 39 0444 753764

Tel. + 39 041 965 6420 Fax + 39 041 965 6421

Sig.ra Daniela Bettinardi – UOC Oculistica

e-mail; carlo.griffoni@fbov.it

Vicenza Tel. +39 0444 757468

Sig.ra Iselle Elisa – UOC Oculistica Montecchio

Maggiore Tel. +39 0444 708388

Sig.ra Biscotto Renata UOC Montecchio

Maggiore Tel. +39 0444 708370

- Aspetti amministrativi

Azienda U.L.SS. 8 Berica

Fondazione Banca degli occhi del Veneto Onlus

Nicole Giudice – Ufficio Marketing e

Alessandra Fiore – Coordinatore Relazioni

Fatturazione

Clienti

Tel. + 39 0444 757163

Tel. + 39 041 965 6453 Fax + 39 041 965 6451

e-mail: nicole.giudice@aulss8.veneto.i

e-mail: alessandra.fiore@fbov.it

-Art. 6 – Durata della Convenzione.

La presente convenzione sarà valida dall'1/01/2022 e fino al 31 dicembre 2024.

Le parti possono recedere dalla presente Convenzione con un preavviso minimo di

60 gg. dandone comunicazione scritta alla controparte mediante raccomandata A.R.

o Posta Elettronica Certificata.

-Art. 7- Trattamento dei dati.

	L'Azienda U.L.SS., con separato atto, si impegna a nominare la Fondazione	
	Responsabile esterno del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento	
	UE 2016/769.	
	- Art. 8 – Controversie e Codice Etico.	
	L'Azienda U.L.SS., con la sottoscrizione della presente convenzione, dichiara di	
	accettare il Codice Etico della Fondazione e si impegna a rispettare i principi in esso	
	contenuti e a riportare fatti o circostanze che costituiscono una violazione dei	
	suddetti. La Fondazione si riserva il diritto di recedere dalla presente convenzione	
	nel caso di provata violazione del Codice Etico da parte dell'Azienda U.L.SS.	
	- Art. 9 – Registrazione ed imposta di bollo.	
	La presente convenzione sarà sottoposta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi	
	dell'art. 5, comma 2° comma del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 a cura ed a spese	
	della parte richiedente.	
	La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15	
	comma 2-bis della L. 241/1990 e s.m.i.	
	L'imposta di bollo del presente atto sarà assolta dall'Azienda U.L.SS.	
	Art. 10 – Risoluzione amichevole e foro competente.	
	Le parti tenteranno di risolvere, in forma amichevole, qualsiasi controversia dovesse	
	insorgere in ragione e a proposito della presente convenzione entro un termine	
	massimo di 30 giorni.	
	In caso di esito negativo della risoluzione amichevole di cui al punto precedente, per	
	qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione,	
	all'esecuzione o alla risoluzione della presente convenzione, il Foro competente è	
	quello di Venezia.	
	Vicenza, lì	

Letto, firmato e sottoscritto.

Fondazione Banca degli Occhi del

Il Direttore Generale dell'Azienda

Veneto Onlus

U.L.SS. n. 8 Berica

(dott. Diego Ponzin)

(Dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, le Parti specificamente sottoscrivono le clausole 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 10.

Fondazione Banca degli Occhi del

Il Direttore Generale dell'Azienda

Veneto Onlus

U.L.SS. n. 8 Berica

(dott. Diego Ponzin)

(Dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina)

**Accordo per la nomina a
Responsabile Esterno del trattamento dei dati personali**

ai sensi dell'articolo n. 28 del Regolamento UE 2016/679

L'Azienda U.L.SS. n. 8 Berica, con sede legale in Vicenza in viale Rodolfi n. 37, nella persona del suo Direttore Generale e legale rappresentante Maria Giuseppina Bonavina, in qualità di *Titolare del trattamento dei dati personali*, da essa operato ai sensi del Regolamento UE (GDPR) 2016/679;

Visto il vigente **Regolamento Aziendale per la protezione dei dati personali** (pubblicato sul sito internet aziendale) il quale stabilisce che *“Nell’ambito della ULSS n. 8 Berica, sono individuati quali Responsabili “esterni” del trattamento dei dati personali, tutti i soggetti esterni (Enti, Cooperative, Ditte, Fornitori, etc...) che, per svolgere la propria attività sulla base di una convenzione o un contratto sottoscritto con l'ULSS, trattino dati di cui è titolare l'ULSS medesima e qualora siano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente (esperienza, capacità ed affidabilità)”*;

Visti i rapporti convenzionali in essere tra l'Azienda ULSS n. 8 Berica e il seguente Ente, nei termini sotto indicati:

Denominazione Ente	Sede		Servizio fornito o attività svolta (descrivere sinteticamente)
Fondazione Banca degli Occhi del Veneto Onlus	Zelarino – Venezia	Via Paccagnella, 11	Fornitura di tessuti per trapianto e chirurgia oculare, servizi e colture di cellule staminali del limbus corneale,

NOMINA

L'Ente richiamato in premessa *Responsabile esterno del trattamento dei dati personali* effettuato nell'ambito dello svolgimento dell'attività sopra descritta,

Tale incarico, in ottemperanza all'articolo 28 del GDPR, dovrà essere espletato in conformità alle seguenti **prescrizioni ed istruzioni** impartite dal Titolare:

- trattare i dati in modo lecito, secondo correttezza e nel pieno rispetto della vigente normativa (nazionale ed europea) in materia di privacy;
- trattare i dati personali, anche di natura sensibile e giudiziaria dei pazienti o di altri interessati (c.d. *“particolari categorie di dati”* ai sensi dell'art. 9 del GDPR)

esclusivamente per le finalità previste dal contratto o dalla convenzione stipulata con la ULSS n. 8 Berica e ottemperando, in ogni fase dell'attività, ai principi di necessità, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità per le quali i dati sono trattati (articolo 5 del GDPR);

- Attuare i principi e le misure in materia di sicurezza imposte dalla normativa vigente in materia di privacy, idonei a prevenire, ridurre e/o evitare operazioni di comunicazione o diffusione dei dati non consentite, il rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, il rischio di accesso non autorizzato o di trattamento non autorizzato o non conforme alle finalità della raccolta;
- adottare, secondo la propria organizzazione interna, misure tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nei termini di cui all'articolo 32 del Regolamento Europeo 2016/679 rubricato "Sicurezza del trattamento";
- nominare, al Suo interno, i soggetti autorizzati / incaricati del trattamento, impartendo loro tutte le necessarie istruzioni finalizzate a garantire, da parte degli stessi, un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- specificare, su richiesta del Titolare, i luoghi dove fisicamente avviene il trattamento dei dati e su quali supporti e le misure minime di sicurezza adottate per garantire la riservatezza e la protezione dei dati personali trattati.
- assistere, per quanto di competenza e nella misura in cui ciò sia possibile, il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento Europeo (*sicurezza del trattamento dei dati personali, notifica di una violazione dei dati personali all'autorità di controllo, comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato*), tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;
- mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al già citato articolo 28 del Regolamento Europeo e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato.
- consentire al Titolare di disporre, a propria cura e spese, eventuali verifiche a campione o specifiche attività di *audit* in ambito di protezione dei dati personali e sicurezza, avvalendosi di personale incaricato a tale scopo, presso le sedi del Responsabile medesimo.
- comunicare all'Azienda il nominativo ed i recapiti di contatto del proprio responsabile della protezione dei dati (RPD), se designato ai sensi degli artt. 37 e ss. del GDPR;
- in caso di violazione dei dati personali (Data Breach): informare tempestivamente il Titolare e fornirgli assistenza per far fronte alle violazioni e attuare ogni conseguente azione prevista dalla normativa nazionale ed europea vigente in materia;

Durata e cessazione del trattamento

La presente nomina ha la medesima durata ed efficacia della convenzione stipulata con l'ULSS n. 8 nei termini in premessa menzionati e, pertanto, cesserà al momento dello scioglimento del vincolo contrattuale. Il trattamento, pertanto, deve avere una durata non superiore a quella necessaria agli scopi per i quali i dati personali sono stati raccolti e tali dati devono essere conservati nei sistemi e nelle banche dati del Responsabile in una forma che consenta

l'identificazione degli interessati per un periodo di tempo non superiore a quello in precedenza indicato.

A seguito della cessazione del trattamento affidato al Responsabile o nei casi di cui al comma precedente, qualsiasi ne sia la causa, il Responsabile sarà tenuto, a scelta del Titolare e sulla base delle istruzioni dallo stesso impartite, a restituire al Titolare i dati personali trattati, oppure a provvedere alla loro integrale distruzione, salvi solo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge e/o altre finalità (*contabili, fiscali, ecc.*) o il caso in cui si verificano circostanze autonome e ulteriori che giustifichino la continuazione del trattamento dei dati da parte del Responsabile, con modalità limitate e per il periodo di tempo a ciò strettamente necessario.

Responsabilità per violazione del presente accordo

Il Responsabile, con l'accettazione della presente nomina, si impegna a mantenere indenne il Titolare da qualsiasi responsabilità, danno, incluse le spese legali, o altro onere che possa derivare da pretese, azioni o procedimenti avanzati da terzi a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento dei dati personali che sia imputabile a fatto, comportamento o omissione del Responsabile (o di suoi dipendenti e/o collaboratori), ivi incluse le eventuali sanzioni che dovessero essere applicate ai sensi del GDPR.

Il Responsabile si impegna a comunicare prontamente al Titolare eventuali situazioni sopravvenute che, per il mutare delle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico o per qualsiasi altra ragione, possano incidere sulla propria idoneità allo svolgimento dell'incarico.

Vicenza-Venezia, _____

Il Titolare
(*dr.ssa Maria Giuseppina Bonavina*)

per accettazione
Il Responsabile Esterno
(*dr. Diego Ponzin*)



Sede Legale: Padiglione Rama - Via Paccagnella, 11 - 30174 Zelarino VE
 Iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche al n. 83 (VE/299)
 C.F. 02320670272 P.I. 03068370273

RIMBORSI PER FORNITURA DI TESSUTI E SERVIZI

CSTL	ALLEGATO 1
Pagina	1 di 1
Operativa da	01/01/2019

Valori espressi in €

VENETO BANCA DEGLI OCCHI

PK	Cornea per Cheratoplastica Perforante	1.150,00
KLA	Cornea per allotrapianto cheratolimbare	1.400,00
EK	Cornea per endocheratoplastica	1.150,00
EKpL	Cornea pre-tagliata (lenticolo) per endocheratoplastica	2.050,00
EKpLpL	Lenticolo precaricato per endocheratoplastica	2.200,00
DMEK	Cornea preparata per cheratoplastica endoteliale descemetica	2.050,00
DMEKpL	Membrana precaricata per cheratoplastica endoteliale descemetica	2.150,00
ALK	Cornea per cheratoplastica lamellare anteriore	850,00
ALKL	Lenticolo per cheratoplastica lamellare anteriore	1.000,00
SC	Sclera	325,00
HAM	Porzione di Membrana amniotica per chirurgia oculare 3x3 cm.	525,00
HAM6	Porzione di Membrana amniotica per chirurgia oculare 6x6 cm.	950,00
iHAM	Porzione di Membrana amniotica liofilizzata (1 trattamento)	250,00
CIT	Valutazione citologica della superficie corneale	265,00
IST	Valutazione istologica	265,00
MIC	Valutazione microbiologica	265,00
EM	Valutazione ultrastrutturale con microscopio elettronico	1.060,00
	Costi follow-up (allocazione di un tessuto su più pazienti)	320,00
	Costi aggiuntivi per fornitura tessuti di sicurezza	160,00
	Costi aggiuntivi per fornitura di tessuti in urgenza (entro 24h)	160,00
	Costi aggiuntivi per fornitura di tessuti in emergenza (perforante entro 72h)	160,00

BIOBANCA

Campioni per ricerca, formazione ed esercitazione

Cornee	160,00
Bulbo oculare	300,00
Sclera per attività di ricerca e/o esercitazione	300,00
Retina, Coroide, Nervo ottico e altri tessuti oculari	300,00
Cornea pre-tagliata (lenticolo) per endocheratoplastica	1.000,00
Lenticolo per cheratoplastica lamellare anteriore	800,00
Porzione Membrana amniotica per chirurgia oculare	500,00

ALLEGATO 2

CODICE ETICO

Premessa

Il presente Codice Etico è stato elaborato per assicurare che i valori etici di Fondazione siano chiaramente espressi e costituiscano l'elemento fondante della cultura dell'organizzazione, nonché lo *standard* di comportamento per i dipendenti e collaboratori nella realizzazione della missione e nella conduzione delle attività.

La missione di Fondazione Banca degli Occhi del Veneto Onlus è:

- far sì che la donazione di cornee sia una scelta libera, consapevole e in grado di dare conforto;
- migliorare la qualità della vita di chi è affetto da malattie oculari, operando a favore del recupero della vista e assistendo chi teme di perderla.

A tal fine, ha un ruolo centrale anche la promozione e lo sviluppo di progetti di ricerca di base e applicata, con lo scopo di trovare nuove soluzioni e/o strategie terapeutiche per la cura delle malattie oculari.

Fondazione è consapevole che la crescita umana e professionale di tutti gli operatori coinvolti nella donazione e trapianto di organi, tessuti e cellule è funzionale al perseguimento della propria missione. Il Codice Etico, pertanto esprime la relazione imprescindibile fra valori (individuali, collettivi) e comportamenti coerenti con la missione stessa.

Il Codice Etico declina l'impegno di Fondazione (persone e organizzazione) nei confronti dei "portatori d'interesse" (dipendenti, utenti, pazienti, collaboratori, amministratori, *partner*, fornitori, Pubblica Amministrazione, istituzioni di riferimento, famigliari dei donatori, popolazione).

Fondazione attua iniziative di promozione e adozione del Codice Etico al suo interno e nei confronti di *partner* e fornitori.

Poiché il Codice Etico richiama principi di comportamento idonei anche a prevenire i comportamenti illeciti di cui al D.Lgs. n. 231/2001, esso costituisce un elemento rilevante ai fini del Modello Organizzativo, di Gestione e Controllo.

All'osservanza del Codice Etico sono tenuti i dipendenti, i collaboratori, gli amministratori, che sono tenuti a segnalare all'Organismo di Vigilanza eventuali infrazioni al Codice Etico e alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 231/2001.

I valori fondanti

I valori alla base dell'operato di Fondazione sono:

Dono: condivisione del valore sociale della donazione di organi, tessuti e cellule.

Cura: visione dell'uomo nella sua interezza, secondo la quale "la salute è uno stato di completo benessere fisico, psichico e sociale e non meramente l'assenza di malattia o infermità" (OMS, 1978).

Cooperazione: sviluppo e mantenimento di buone relazioni umane e sociali all'interno e all'esterno dell'organizzazione, valorizzando la partecipazione degli *stakeholder*, condividendo idee e problemi, per incontrare i bisogni della collettività da servire.

Qualità: tensione nei confronti del costante miglioramento della sicurezza e qualità dei tessuti e dei servizi, attraverso il perfezionamento di tutte le attività.

Innovazione: studio di nuove soluzioni tecniche, organizzative e terapeutiche per il miglioramento delle attività di donazione, trapianto, diagnosi, cura e ricerca.

Servizio: atteggiamento di rispetto e ascolto nei confronti dei bisogni della collettività.



Onestà: correttezza, completezza e trasparenza dell'informazione, correttezza nella gestione, responsabilità verso la collettività e le istituzioni di riferimento.

Rispetto per l'ambiente: perseguire e favorire il risparmio energetico, il riciclo, il corretto smaltimento dei rifiuti e la limitazione degli sprechi.

Tutela della salute e della sicurezza del personale.

Il Codice Etico

Fondazione Banca degli Occhi del Veneto Onlus:

- opera secondo un principio di *buona fede* in tutti gli aspetti correlati alla donazione, al *procurement* di tessuti e cellule oculari, all'attività di diagnosi, cura e ricerca;
- agisce in osservanza di norme, leggi e regole deontologiche;
- rispetta la volontà e i diritti dei donatori e dei riceventi, compreso il diritto alla *privacy* e la confidenzialità dei dati. Assicura la riservatezza delle informazioni conosciute nell'esecuzione delle operazioni. Tratta i dati esclusivamente nell'ambito e per i fini delle proprie attività e non divulga (comunica, diffonde o pubblica in alcun modo) informazioni sensibili senza l'esplicito consenso degli interessati;
- agisce in modo socialmente responsabile;
- comunica con il pubblico in modo trasparente, accurato e veritiero, rispettando chiarezza, completezza e pertinenza delle informazioni;
- non si esprime a favore, o contro, o per conto, di una banca degli occhi diversa da se stessa, o delle istituzioni di riferimento;
- applica criteri e una gestione *non-profit* a tutte le attività correlate a donazione, trapianto, diagnosi, cura e ricerca, rifiutando qualunque forma di promessa o offerta di pagamenti o beni per promuovere o favorire interessi o vantaggi. Parimenti, non offre denaro o doni a dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione e delle istituzioni di riferimento, o a loro parenti, salvo che si tratti di doni di valore modesto e/o simbolico;
- conduce le proprie attività in modo fiscalmente corretto e responsabile, in accordo con pratiche economiche e finanziarie condivise. Promuove la trasparenza, affidabilità ed integrità delle scritture contabili. Ogni operazione viene correttamente registrata, autorizzata e verificata;
- non agisce in modo discriminatorio. Rispetta i diritti fondamentali delle persone tutelandone l'integrità morale e garantendo eguali opportunità. Nelle relazioni interne ed esterne, comprese le attività di selezione e reclutamento del personale, non attua comportamenti che abbiano un contenuto discriminatorio basato su opinioni politiche e sindacali, religione, origini razziali o etniche, nazionalità, età, sesso, orientamento sessuale, stato di salute e in genere qualsiasi caratteristica intima della persona. I rapporti di lavoro sono formalizzati con regolare contratto, rifiutando il lavoro irregolare;
- favorisce condizioni di lavoro che tutelino l'integrità psico-fisica delle persone, mettendo a disposizione luoghi di lavoro conformi alle vigenti normative in materia di salute e sicurezza. Il dipendente rispetta tutte le leggi, gli *standard* e le procedure operative in materia di sicurezza e protezione ambientale;
- rimane estranea a partiti politici e organizzazioni sindacali, non sovvenziona in alcun modo tali forme organizzative o associative e non sostiene eventi, manifestazioni, congressi con finalità di propaganda politica o sindacale;
- promuove la crescita professionale dei collaboratori mediante opportuni strumenti didattici e piani formativi;
- persegue il raggiungimento e il mantenimento della qualità in tutte le sue attività;
- attua o partecipa a progetti di innovazione e sviluppo volti a migliorare le attività di donazione, trapianto, diagnosi, cura e ricerca;
- condanna il traffico illecito di organi, tessuti e cellule umane impegnandosi a trattare esclusivamente tessuti e cellule la cui tracciabilità sia documentata e legale.